



PRECISAZIONI su INFORTUNI per Portatori di Handicap

- **Sono indennizzabili**, in caso di sinistro, anche le persone portatrici di handicap sia che siano autosufficienti che non autosufficienti (*per le persone non autosufficienti, le stesse, devono essere accompagnate, se minori, da persona accompagnatore che ne abbia la responsabilità genitoriale*);
- **Pertanto:**
le persone portatrici di handicap **che si affiliano come soci Fiasp Aps/Ets** avranno le stesse coperture assicurative previste dalla polizza infortuni come soci Fiasp;
le persone portatrici di handicap **non soci Fiasp Aps/Ets** avranno le coperture assicurative previste per i non soci Fiasp;
- **I minori in ogni caso**
devono essere accompagnati da persone che hanno la responsabilità genitoriale del soggetto partecipante agli eventi omologati da Fiasp Aps/Ets.

Precisazioni sopra riportate sono desunte dall'Art. 18 (persone assicurabili) e dall'Art. 22 (criteri di indennizzabilità), per cui non ci sono esclusioni di sorta per le persone "portatrici di Handicap" a meno che l'handicap non produca già una certa invalidità permanente, in tal caso, l'indennizzabilità sarà commisurata per la parte eccedente l'invalidità esistente.

- Comunicazione SA NORDEST Assicurazioni – Pordenone del 10 dicembre 2025